



Regolamento per le Nomine

**Aggiornato con deliberazione del Comitato di Indirizzo del
20 maggio 2021**



**Fondazione
di Sardegna**

Regolamento per le nomine

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1
***Ambito di
applicazione***

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, dello Statuto della Fondazione, disciplina le nomine di competenza della Fondazione medesima e le relative procedure.

Art. 2
***Requisiti di
professionalità, di
competenza ed etici***

1. I candidati alla carica di componente degli Organi della Fondazione, fatti salvi i requisiti, le ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità previste dagli artt. 16, 17 e 18 dello Statuto, devono essere cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.
2. In particolare, i componenti il Comitato di Indirizzo sono scelti fra persone capaci di contribuire efficacemente al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, essendosi distinti per apporti scientifici e culturali, per ruoli professionali e manifestazioni di competenza, anche specialistica, o avendo maturato esperienze significative in attività a vantaggio dello sviluppo sociale ed economico della Sardegna. La selezione deve anche tendere a rappresentare fasce sociali interessate ai settori di intervento indicati dallo Statuto.
3. In modo generale ed obiettivo, prima di affrontare il merito delle nomine, il Comitato di Indirizzo può individuare particolari competenze e specializzazioni da stabilire come requisiti aggiuntivi, anche in relazione alle attività che la Fondazione progetta di intraprendere.

4. Gli amministratori sono scelti fra persone dotate di comprovati requisiti di competenza, anche specialistica, nei settori rilevanti previsti dall'art. 4 dello Statuto, o di approfondite conoscenze nelle materie giuridiche o economico-finanziarie utili alla gestione della Fondazione. Devono avere maturato esperienze operative ad elevato livello professionale nei seguenti ambiti: ricerca, sanità, attività culturali o altruistiche, professioni, impresa, amministrazione di enti pubblici o privati di importanza almeno regionale con mansioni manageriali o direttive.
5. I componenti del Collegio Sindacale sono nominati fra quanti abbiano i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. Almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere nominati sentita l'Autorità di Vigilanza.
6. Il Direttore Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con specifiche competenze in campo gestionale ed amministrativo, che per non meno di dieci anni abbiano maturato esperienze nell'ambito della libera professione, o che abbiano ricoperto posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di rilievo almeno regionale, preferibilmente con mansioni manageriali o direttive.

Art. 3
Durata delle
cariche

1. Il Comitato di Indirizzo dura in carica quattro anni, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale tre anni.
2. Gli organi scaduti restano in carica, ciascuno, fino alla prima adunanza dell'organo subentrante, con compiti limitati agli atti urgenti e all'amministrazione ordinaria.
3. Agli effetti delle procedure di nomina previste dal presente Regolamento, negli anni in cui le scadenze del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale coincidono, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale operano in regime di *prorogatio*, con i compiti limitati suddetti, fino a che il nuovo Comitato di Indirizzo non avrà provveduto alla loro ricostituzione.

Titolo II

Nomina del Comitato di Indirizzo

Art. 4
Presentazione
delle candidature

1. Sei mesi prima della scadenza del Comitato di Indirizzo, o entro i trenta giorni successivi all'anticipata cessazione dalle cariche di singoli componenti, il Presidente della Fondazione provvede ad attivare le procedure di nomina ai sensi degli artt. 27 e 28 dello Statuto e del presente Regolamento.
2. In particolare, il Presidente richiede agli Enti di cui allo stesso art. 27 dello Statuto lett. b) c) d) e) ed f) (Università, Camere di Commercio, Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna, Consiglio Regionale della Sardegna e Conferenza Episcopale Sarda) di proporre entro sessanta giorni, ciascuno per quanto di competenza secondo la previsione statutaria, terne di nominativi di persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. Per quanto riguarda le scelte da effettuare nel campo ambientalistico, del volontariato, del settore artistico culturale e dello sport non professionistico, di cui all'art. 27 dello Statuto, lett. g) h) i) ed l), la Fondazione, mediante Bando pubblico regionale, che verrà pubblicato nel sito istituzionale e di cui potrà essere data pubblicità secondo le modalità ritenute opportune, procederà a richiedere, entro i termini previsti dal comma 2 dell'art. 28 dello Statuto, le terne di candidati a componente del Comitato di Indirizzo.
4. Il Bando dovrà contenere i requisiti necessari per la presentazione, che verranno definiti dalla commissione per le nomine anche tenendo conto della normativa di riferimento.
5. Per assicurare un'adeguata rappresentatività dei soggetti titolati a proporre le candidature, la Fondazione istituisce un apposito Elenco a loro dedicato, al quale si accede attraverso una selezione periodica indirizzata a qualificare e ad organizzare il percorso di designazione e di scelta.
6. Potranno essere promosse una o più riunioni con i rappresentanti di cui ai punti precedenti al fine di illustrare le linee guida che ispirano l'attività e i progetti sostenuti dalla Fondazione, in particolare i criteri posti alla base dei Bandi annuali di settore che precedono la selezione fra i diversi progetti proposti. Inoltre, verranno illustrati i profili necessari per potersi candidare a ricoprire ruoli negli organi statutari della Fondazione. A conclusione dei lavori di ciascuna riunione verrà redatto un apposito verbale che dà conto della discussione.

7. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di singoli componenti del Comitato di Indirizzo, il Presidente della Fondazione, entro trenta giorni dalla cessazione, richiede di proporre agli Enti e ai soggetti di cui ai commi precedenti, nel termine di sessanta giorni, altre terne o altri candidati per procedere alla nomina dei sostituti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento.
8. Qualora un soggetto cui compete la designazione non vi provveda entro il termine di sessanta giorni, il Presidente reitera la richiesta assegnando un ulteriore termine di trenta giorni, decorso il quale si procede ad attivare una procedura sostitutiva.
9. A tal fine il Comitato di Indirizzo provvede a nominare un collegio composto da tre soggetti esterni dotati dei requisiti previsti dagli artt. 16 e 26 dello Statuto. Ai componenti del collegio si applicano le incompatibilità previste dall'art. 17.
10. Il collegio propone al Comitato di Indirizzo la terna nel rispetto dei criteri di designazione richiesti dallo Statuto per i diversi soggetti designanti, entro il termine di dieci giorni dal suo insediamento.
11. In assenza di una proposta del collegio entro i termini prescritti il Comitato di Indirizzo procede direttamente alla nomina.

Art. 5
Documentazione

1. I Soggetti che presentano candidature devono allegare alle proposte la documentazione comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento e le dichiarazioni dei candidati di accettazione della carica nel caso di nomina.
2. Il possesso dei requisiti di professionalità può essere comprovato mediante la produzione del curriculum vitae sottoscritto dal candidato. Ogni altro requisito può essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
3. La Commissione per le nomine, di cui al successivo art. 6, può richiedere ai candidati la produzione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la loro produzione.

Art. 6
Attività istruttorie

1. Il Comitato di Indirizzo istituisce un'apposita Commissione per le nomine.
2. Tale Commissione, composta da almeno cinque membri di cui almeno tre nominati tra i componenti del citato Comitato, dal Presidente e dal Vicepresidente, è presieduta dal Presidente della Fondazione. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

3. La Commissione ha il compito di verificare preliminarmente l'ammissibilità di tutte le candidature presentate. Essa comunica immediatamente le candidature ritenute inammissibili al Comitato di Indirizzo, che deve tempestivamente assumere le determinazioni al riguardo.
4. Nel caso in cui il Comitato di Indirizzo confermi l'inammissibilità di uno o più nominativi inseriti nelle terne di cui all'art. 3 del presente Regolamento, il Presidente della Fondazione chiede immediatamente all'Ente o al Soggetto proponente la terna di provvedere, entro trenta giorni, alla sostituzione di tale nominativo.
5. Se il termine non viene rispettato, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 28, commi 3, 4, 5, 6, dello Statuto.
6. Nel caso in cui un nominativo indicato dagli enti di cui ai punti b) c) d) e) ed f) dell'art. 27 dello Statuto abbia ricevuto più di una candidatura, il Presidente, su segnalazione della Commissione, chiede immediatamente ai proponenti di provvedere entro trenta giorni alla sostituzione di tale nominativo, in modo che la candidatura sia ridotta ad una sola. Tale norma non si applica per le terne presentate dai restanti soggetti di cui all'art. 27 dello Statuto.

Art. 7
Procedure di
nomina

1. Il Comitato di Indirizzo in carica, almeno venti giorni prima della scadenza del suo mandato, provvede a nominare i componenti del Comitato destinato a subentrargli. La nomina è effettuata con un'unica delibera, previe le necessarie verifiche.
2. Le nomine vengono deliberate dal Comitato di Indirizzo entro sessanta giorni dal completamento delle attività istruttorie. Ogni singolo componente il Comitato di Indirizzo può esprimere un solo voto su ciascuna terna.
3. Per le valutazioni si deve tener conto dei requisiti di cui all'art. 26 dello Statuto e all'art. 2 del presente Regolamento.
4. Le scelte sono effettuate assicurando un'adeguata rappresentanza di genere, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione.
5. Il Comitato di Indirizzo procede alla nomina mediante distinte votazioni su ciascuna delle terne presentate e ritenute ammissibili. Le terne vengono poste in votazione secondo l'ordine indicato nell'art. 27 dello Statuto e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 e dal comma 4. Da ogni terna viene eletto un componente del Comitato di Indirizzo, quando ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

6. Per quanto concerne le nomine di cui al punto a) g) h) i) l) dell'art. 4 del presente Regolamento, il Comitato di Indirizzo procede con distinte votazioni:
 - a) la prima, per l'elezione dei tre membri di cui al punto a) dell'art. 27 dello Statuto nella quale ciascuno può esprimere due preferenze;
 - b) la seconda, per l'elezione di due membri tratti dalle terne proposte dalle associazioni di cui al punto g) dell'art. 27 dello Statuto nella quale ciascuno può esprimere due preferenze;
 - c) la terza, per l'elezione di un membro tratto dalle terne proposte dalle associazioni di cui al punto h) dell'art. 27 dello Statuto, nella quale ciascuno può esprimere una sola preferenza;
 - d) la quarta, per l'elezione di due membri tratti dalle terne proposte dalle associazioni di cui al punto i) dell'art. 27 dello Statuto, nella quale ciascuno può esprimere due preferenze;
 - e) la quinta, per l'elezione di un membro tratto dalle terne proposte dalle associazioni di cui al punto l) dell'art. 27 dello Statuto, nella quale ciascuno può esprimere una sola preferenza.
7. In ognuna delle votazioni risultano eletti coloro i quali abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Qualora, in seguito alla votazione di cui ai precedenti punti b) e d), risultasse eletto un unico nominativo si dovrà procedere ad un'altra votazione per la nomina del secondo componente.
8. Per tutte le votazioni previste nel presente articolo, quando dovessero registrarsi parità di voti tali da non consentire l'esatta composizione del Comitato di Indirizzo, si procederà immediatamente al ballottaggio, nel quale ciascun votante potrà esprimere una sola preferenza. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Titolo III

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Art. 8
Presentazione
delle candidature

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente propone al Comitato di indirizzo i candidati alla carica che devono essere in possesso dei requisiti indicati dallo Statuto e dal presente Regolamento assicurando, nel rispetto del comma 3 dell'art. 27 dello Statuto, una presenza non inferiore ad un terzo per il genere meno rappresentato.
2. La proposta dovrà essere corredata dai *curricula* comprovanti i necessari requisiti.
3. Nel caso di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Regolamento, il termine è abbreviato a quindici giorni decorrenti dall'insediamento del nuovo Comitato di Indirizzo.

Art. 9
Procedure di
nomina

1. Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle candidature, il Comitato di Indirizzo procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione. Per le valutazioni si deve tener conto dei requisiti di cui all'art. 35 dello Statuto e all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Il Comitato di Indirizzo procede alla nomina mediante un'unica votazione sui nominativi proposti e ritenuti ammissibili. Nel caso in cui la proposta non ottenga la maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente avvia nuovamente il procedimento.

Titolo IV

Nomina del Collegio Sindacale

Art. 10
Presentazione
delle candidature

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del Collegio Sindacale, il Presidente presenta i candidati in possesso dei requisiti indicati dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.
2. Nel caso di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Regolamento, i sessanta giorni decorrono dalla nomina del nuovo Comitato di Indirizzo.
3. Il Presidente, sentita l'Autorità di Vigilanza, esprime anche le candidature per la nomina di almeno un sindaco effettivo e di un sindaco supplente di cui all'art. 42 dello Statuto.

Art. 11
Procedure di
nomina

1. Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle candidature, il Comitato di Indirizzo procede alla nomina del Collegio Sindacale. Per le valutazioni si deve tener conto dei requisiti di cui all'art. 42 dello Statuto, dell'art. 2 del presente Regolamento e della normativa vigente.
2. Il Comitato di Indirizzo procede alla nomina mediante un'unica votazione sui nominativi proposti e ritenuti ammissibili. Nel caso in cui la proposta non ottenga la maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente avvia nuovamente il procedimento.
3. In ogni caso devono far parte del Collegio un sindaco effettivo e un sindaco supplente, designati in conformità all'art. 10, ultimo comma, del presente Regolamento.
4. Per la nomina del Presidente del Collegio si applica l'art. 42, comma 2, dello Statuto.

Titolo V

Nomina del Direttore Generale

Art. 12
Presentazione
delle candidature

1. In caso di vacanza della carica, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del Direttore Generale della Fondazione.
2. All'uopo, il Presidente della Fondazione propone al Consiglio il nominativo di un candidato in possesso dei requisiti indicati dall'art. 44 dello Statuto e dall'art. 2 del presente Regolamento.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera con apposita votazione sulla proposta del Presidente.
4. Nel caso in cui la proposta non ottenga la maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente avvia nuovamente il procedimento.

Titolo VI

Disposizioni finali

- Art. 13**
Publicità
1. Lo Statuto della Fondazione e il presente Regolamento possono essere consultati sul sito web Istituzionale della Fondazione.
 2. I nominativi delle persone elette alla carica di componente del Comitato di Indirizzo, degli altri Organi collegiali, nonché di Direttore Generale della Fondazione sono resi pubblici mediante pubblicazione di un avviso sui quotidiani della Sardegna e/o, eventualmente, con altri strumenti, anche telematici, che consentano un'adeguata diffusione della notizia.

Art. 14
Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle relative previsioni statutarie.

Art. 15
Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla sua approvazione.

È prevista una deroga nel solo caso di anticipata cessazione dalla carica di singoli componenti degli Organi attualmente in carica per la cui sostituzione si procederà secondo quanto previsto dal regolamento in vigore al momento della loro nomina.

Ultimo aggiornamento: 20 maggio 2021